

Prot. n. 03/2022 AMM  
Carpi, lì 12 gennaio 2022

**Oggetto: servizio di custodia del Museo Monumento al deportato politico e razziale di Carpi e di eventuale custodia straordinaria anche in altri luoghi in gestione alla Fondazione Campo Fossoli - CIG 8309796497 - CPV 92521000-9 - Codice ISTAT del luogo di esecuzione del contratto 036005.**

**Quinta integrazione/modifica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016**  
**(CIG Z5334C5EDD)**

**Il Direttore della Fondazione Fossoli**  
**Prof.ssa Marzia Luppi**

**Ricordato che**

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 febbraio 2020 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di custodia del Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi e di custodia straordinaria anche in altri luoghi in gestione alla Fondazione Fossoli, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016);
- in data 4 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione un avviso pubblico al fine di individuare gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, del servizio in oggetto, per la durata di 18 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi, fissando per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 24:00 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- in data 22 maggio 2020 è stata inviata la lettera di invito a presentare offerta agli operatori che hanno dato riscontro al predetto avviso, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 8 giugno 2020;
- all'esito delle operazioni di gara è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore AR/S Archeosistemi Soc. Coop., con sede in Via Nove Martiri n. 11/A, 42124 Reggio Emilia (RE), avendo lo stesso conseguito un punteggio complessivo di 100/100, come da verbale dei lavori della Commissione giudicatrice;
- con atto prot. 167/2020 del 23 giugno 2020 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, mentre in data 17 settembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, sono stati assunti provvedimenti delle Autorità pubbliche nazionali o locali preordinati al contenimento del contagio da virus Covid-19 che hanno comportato significative restrizioni alla mobilità personale ovvero alle attività tutte;

**Dato atto che**



- le prestazioni affidate con il contratto hanno ad oggetto: (i) parte ordinaria: servizio di custodia eguardiana presso il Museo al Monumento; (ii) parte straordinaria: servizio di guardiana e custodia presso il Campo di Fossoli;
- nel corso del 2020 e sino ai primi mesi del 2021 il complesso immobiliare in cui è collocato il Museo (Palazzo dei Pio) è stato oggetto di lavori di restauro e ristrutturazione che hanno comportato la chiusura al pubblico del Museo anche in quei periodi in cui i provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 consentivano l'apertura al pubblico;
- in ragione di ciò, al fine di poter utilmente dare corso al contratto stipulato con l'affidatario, d'intesa con quest'ultimo, la Fondazione ha condiviso nell'ambito del verbale di avvio del contratto e consegna dei luoghi del 17 settembre 2020, la modifica parziale al luogo di esecuzione delle prestazioni ordinarie, fissando che le stesse, in luogo del Museo, fossero espletate - fino alla conclusione dei lavori - presso il Campo di Fossoli;
- a far corso dal 04.12.2020, in forza dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità per il contenimento e contrasto all'emergenza da Covid-19 (art. 1, comma 10, sub lett. r) DPCM 03.12.2020 e successivi atti di reiterazione), la Fondazione ha dovuto chiudere il Campo di Fossoli, comunicando pertanto all'affidatario la sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016;

#### **Preso atto che**

- lo stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio de Ministri in data 31.01.2020, il cui termine era originariamente fissato al 31.07.2020, è stato più volte prorogato (al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021, al 31.07.2021, al 31.12.2021) e da ultimo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021, al 31.03.2022;
- in conseguenza delle misure vigenti in Emilia-Romagna a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 6911 del 23 aprile 2021, in ossequio a quanto previsto dal DL 52/2021, è stato possibile a far corso dal maggio 2021 aprire al pubblico i luoghi della cultura;
- in concomitanza con la riapertura dei luoghi della cultura in ossequio alle ridette misure di contrasto, si sono conclusi i lavori di restauro e ristrutturazione della parte del compendio immobiliare in cui si trova il Museo, di talchè è stato possibile, in concomitanza con la riapertura disposta dai provvedimenti emergenziali, aprire al pubblico il Museo;
- al fine di aprire al pubblico il Museo - al pari degli altri luoghi in gestione - la Fondazione ha dovuto procedere all'adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, già comunicati per le attività di competenza all'affidatario;
- con decreto legge n. 139/2021 è stato modificato l'art. 5-bis del decreto legge n. 52/2021, ripristinando per i musei e gli altri luoghi della cultura la capienza del pubblico al 100% di quella prevista al di fuori dello stato emergenziale, eliminando il necessario rispetto della distanza interpersonale, fermo restando il divieto di assembramento;



- per effetto del decreto legge n. 105/2021 che ha modificato l'art. 9-bis del decreto legge n. 52/2021 è stato introdotto l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde covid (cd. green pass) da parte degli utenti dei luoghi della cultura a far data dal 6 agosto 2021, mentre, per effetto del decreto legge n. 221/2021 a partire dal 10 gennaio 2022 è necessario, per l'utenza, il possesso e esibizione del cd. "super green pass", ossia la certificazione verde covid ottenuta solo da vaccinazione, guarigione o guarigione post vaccinazione;

#### **Atteso che**

- le misure contenute nel protocollo anticontagio adottato dalla Fondazione per il Museo prevedono ancora la dislocazione di un percorso a senso unico di visita, con un ingresso ed una distinta uscita, al termine del percorso, in posizione distante dall'entrata;
- la creazione di un varco di ingresso distinto da quello di uscita impone alla Fondazione la vigilanza non solo sul varco di ingresso ma anche su quello di uscita al fine di evitare che estranei si introducano nel Museo in modo incontrollato, nonché altresì per verificare il puntuale rispetto delle norme anticontagio da parte dei visitatori;
- le sopravvenute attività di verifica delle certificazioni verdi covid dell'utenza impegnano l'operatore unico originariamente previsto con la conseguenza che non riesce sempre a svolgere anche le altre attività ad esso comunque demandate;
- il contratto per il servizio di custodia e guardiania include solo un operatore per turno di apertura al pubblico, non potendosi al tempo prevedere tale sopravvenuta necessità;
- l'approntamento di un servizio di vigilanza con due unità di personale è condizione indispensabile ai fini della riapertura del Museo nel rispetto delle prescrizioni in essere per il contenimento del contagio da Covid-19;
- occorre pertanto, nell'impossibilità per la Fondazione di provvedervi direttamente, individuare un operatore economico per lo svolgimento di tale attività aggiuntiva, per essa intendendosi le seguenti prestazioni:
  1. verifica del rispetto dei divieti e delle prescrizioni date ai visitatori, vigilanza sul comportamento degli stessi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e furto;
  2. vigilanza e informazione sul corretto rispetto da parte dei visitatori delle norme, procedure e prescrizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria nonché vigilanza sul varco di uscita del Museo;

#### **Ricordato e dato atto che**

- nell'incertezza legata all'evoluzione dello stato di emergenza sanitaria nonché all'evoluzione delle misure di contenimento del contagio, la Fondazione prudenzialmente, con atto prot. 47/2021 IST del 06 maggio 2021, aveva stabilito di affidare le su esposte prestazioni aggiuntive per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2021, verificando a settembre - dopo la chiusura estiva - l'eventuale



necessità di ulteriore affidamento di tali attività in conseguenza delle misure e provvedimenti che, a quel tempo, sarebbero stati in vigore;

- con il citato atto prot. 47/2021 IST del 06 maggio 2021 la Fondazione aveva affidato, mediante integrazione ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ad AR/S Archeosistemi Soc. Coop. l'esecuzione delle attività aggiuntive, tenuto conto dell'opportunità e della convenienza ed economicità in quanto già affidatario del servizio di guardiania principale;

- in vista dell'apertura del Museo dopo la pausa estiva a far data dal 20 agosto, la Fondazione ha disposto con atto prot. 66/2021 AMM del 28 luglio 2021 un secondo atto di affidamento temporaneo delle attività aggiuntive per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2021;

- con il successivo provvedimento prot. 86/2021 AMM del 26/10/2021, in ragione della necessità di assicurare i percorsi di entrata e uscita distinti, si è disposta la terza proroga temporanea delle attività aggiuntive per i mesi di novembre e dicembre 2021;

- con il successivo provvedimento prot. 97/2021 del 17/12/2021, si è disposta una quarta proroga temporanea per il solo mese di gennaio 2022;

- il museo ed i luoghi della Fondazione sono aperti al pubblico nelle seguenti giornate e orari: venerdì pomeriggio (ore 15 - 19), sabato (10 - 13; 15 - 19) e domenica (10 - 13; 15 - 19) e nelle giornate festive; e, così, per un totale di 18 ore settimanali;

- ai fini dell'apertura al pubblico del Museo, essendo stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31.03.2022 e tenuto conto dell'attuale quadro epidemiologico, è necessario il rispetto del protocollo anticontagio sopra riportato;

- nel citato provvedimento prot. 97/2021 del 17/12/2021 la Fondazione, alla luce degli aggiornamenti normativi, disponeva che avrebbe valutato, nel mese di gennaio 2022, l'eventuale aggiornamento dei protocolli anti-contagio e, conseguentemente, se mantenere o meno l'unità di personale aggiuntiva;

#### **Ritenuto che**

- il quadro epidemiologico generale e locale non consenta, anche solo per ragioni di opportunità, un alleggerimento delle misure di dettaglio contenute nel protocollo anticontagio;

- la necessità di verifica delle certificazioni verdi covid impegna l'operatore all'ingresso rendendosi opportuna la presenza del secondo operatore per le attività di vigilanza;

- occorre garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività aggiuntive di controllo per il rispetto del protocollo anticontagio attualmente vigente;

- nell'incertezza legata all'evoluzione delle misure emergenziali, dato atto dell'attuale termine di scadenza dello stato di emergenza sanitaria al 31.03.2022, sia opportuno disporre l'affidamento delle attività di controllo anticontagio per i mesi di febbraio e marzo, nei giorni ed orari di apertura del Museo, sussistendo la possibilità legale di aprire il Museo;



- per ragioni di opportunità e convenienza, per evitare problematiche connesse ad interferenze tra più appaltatori e in considerazione della professionalità, cura e diligenza prestate da AR/S Archeosistemi Soc. Coop. nell'esecuzione delle attività di controllo aggiuntive nei mesi di novembre e dicembre è opportuno e necessario - come già previsto in opzione nei precedenti atti integrativi: prot.47/2021 IST del 06 maggio 2021, prot. 66/2021 AMM del 28 luglio 2021, prot. 86/2021 AMM del 26/10/2021 e prot.97/2021 del 17/12/2021- confermare l'affidamento delle attività aggiuntive legate all'attuazione del protocollo anticontagio ad AR/S Archeosistemi Soc. Coop.;

- sussistano immutate le condizioni poste dall'art. 106, comma primo sub c), a mente del quale è possibile modificare i contratti in corso di esecuzione "c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;"

- le prestazioni aggiuntive, di sola e mera guardiania, sono dovute esclusivamente al rispetto del protocollo anticontagio e, pertanto, sono da qualificarsi come dovute da circostanze impreviste e imprevedibili;

- in considerazione dell'entità delle prestazioni aggiuntive e del periodo temporale per le quali si richiedono, le stesse non alterano la natura generale del contratto;

**Vista** l'offerta presentata da AR/S Archeosistemi Soc. Coop. in data 06.05.2021, tuttora confermata, per l'affidamento di tali attività aggiuntive, che propone un corrispettivo pari a 16,50 euro/ora oltre iva, ovvero ridotto rispetto al corrispettivo orario previsto in contratto, tenuto conto della minore attività e responsabilità demandata all'operatore;

**Precisato** che l'integrazione delle attività aggiuntive è confermata nella forma "aperta" ovvero senza garanzia di prestazione e corrispettivo minimo per l'affidatario e che, quindi, il corrispettivo che verrà riconosciuto all'affidatario sarà esclusivamente quello derivante dal numero di ore di attività aggiuntive effettivamente rese per la tariffa oraria sopra indicata;

#### **Ritenuto che**

- l'offerta presentata, in continuità con la precedente, sia congrua sia sul piano tecnico che dal punto di vista economico;

- siano sussistenti tutti i presupposti di legge ai sensi dell'art. 106, comma primo, sub lett. c) al fine di procedere a tale integrazione contrattuale;

- per quanto non disposto dal presente provvedimento, l'esecuzione delle sopra esposte attività aggiuntive debba avvenire nel rispetto delle disposizioni del contratto già in essere con l'affidatario, per quanto compatibili;



## **Richiamati**

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020;
- le proprie precedenti determinazioni prot. 47/2021 IST del 06 maggio 2021, 66/2021 AMM del 28 luglio 2021 e 86/2021 AMM del 26/10/2021, 97/2021 del 17/12/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106;
- IL D.Lgs. n. 136/2010;

## **DETERMINA**

1) Di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, la nuova integrazione del contratto di cui in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma primo sub lett. c), affidata ad AR/S Archeosistemi Soc. Coop., alle condizioni nel seguito fissate, per l'esecuzione delle seguenti attività aggiuntive:

1. verifica del rispetto dei divieti e delle prescrizioni date ai visitatori, vigilanza sul comportamento degli stessi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e furto;
2. vigilanza e informazione sul corretto rispetto da parte dei visitatori delle norme, procedure e prescrizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria nonché vigilanza sul varco di uscita del Museo;


2) Di precisare che le attività oggetto di affidamento ai sensi del precedente n. 1:

- dovranno essere eseguite in occasione dell'apertura al pubblico del Museo, nei giorni ed orari e con le modalità indicate nel contratto di cui in oggetto;
- sono affidate per l'apertura al pubblico del Museo del mese di febbraio e marzo 2022 e, pertanto, si stima per un numero di ore complessive pari a 144 (n. 18 ore/settimana per 8 settimane);
- sono affidate senza garanzia di esecuzione minima, pertanto, in ragione di provvedimenti di chiusura del Museo comunque disposti ovvero per effetto di mutamenti del protocollo sanitario anticontagio o, ancora, in caso di variazioni di orario e giorni di apertura, all'affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo per le sole ore di attività aggiuntive effettivamente rese, senza che sorga in capo all'affidatario alcuna pretesa o diritto in relazione alle prestazioni non rese;
- dovranno essere rese da personale idoneo e formato per le mansioni e nei cui confronti dovrà essere assicurato l'adempimento di tutte le disposizioni di legge e del contratto di cui in oggetto;

3) di fissare in 16,50 euro/ora oltre iva il corrispettivo riconosciuto all'affidatario per le attività aggiuntive di cui al precedente n. 1, dando atto che il valore presunto del presente affidamento è pari euro 2.376,00 oltre iva, precisando che all'affidatario sarà comunque riconosciuto il solo corrispettivo derivante dall'applicazione della tariffa oraria per il numero di ore di prestazioni effettivamente rese;

4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, al presente affidamento integrativo è assegnato il CIG indicato in oggetto, potendo l'affidatario comunque procedere a fatturazione unica, in tal caso dovrà riportare nella descrizione delle attività la distinzione tra le attività oggetto del contratto e le attività oggetto del presente affidamento, dando altresì evidenza dei differenti CIG;

Fondazione Fossoli  
Via Giulio Rovighi, 57  
41012 Carpi (MO)  
Tel. +39059688272  
Fax +39059688483  
[fondazione.fossoli@carpidiem.it](mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it)  
[www.fondazionefossoli.org](http://www.fondazionefossoli.org)



5) di rinviare per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento al contratto di cui in oggetto.

Il Direttore e RUP  
Prof.ssa Marzia Luppi



*Marzia Luppi*